



COMUNE di CONCOREZZO

SETTORE 3 - FINANZE E CONTABILITA'

DETERMINAZIONE N° 166 DEL 29/03/2023

Il Responsabile

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 C. 2 LETT B) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, E ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE DERIVANTI DA LEGGI E REGOLAMENTI, FINO AL 31 DICEMBRE 2026, DA SVOLGERSI MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA – CIG N. 97417190D6



COMUNE di CONCOREZZO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E CONTABILITÀ

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 9 marzo 2023, con la quale si disponeva:

1) Di affidare i servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali, delle sanzioni al codice della strada e delle altre entrate derivanti da leggi e regolamenti, dalla data di affidamento e fino al 31 dicembre 2026, mediante concessione a terzi, così come definita all'art. 3, comma 1, lettera vv), del D.Lgs. n. 50/2016;

2) di approvare, per i motivi in premessa indicati:

- la Relazione predisposta ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 201/2022;
- il Capitolato speciale della concessione;

3) di stabilire i seguenti indirizzi per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, che tengono conto di quanto disposto dalla normativa vigente nonché della necessità di garantire una effettiva concorrenza:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 c. 2 lett b) del decreto legge n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 e dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di pro-cedere attraverso apposita procedura negoziata senza bando da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, dello stesso Codice;
- durata della concessione: dalla data di affidamento e fino al 31 dicembre 2026;
- il concessionario sarà compensato con un aggio a percentuale, oltre agli eventuali oneri di legge (IVA), non superiore al 3% (tre per cento), calcolato sulla riscossione complessiva a qualunque titolo conseguita, al netto delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive, nella misura risultante dalla procedura di affidamento;

4) di demandare al Responsabile del Settore Finanze e Contabilità tutti gli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara e all'affidamento in concessione del servizio in oggetto;

Visto che:

- la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal regolamento comunale per la riscossione coattiva, approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione del n. 30 del 30 giugno 2020, e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- la gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dai competenti servizi dell'Ente, anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni;
- le entrate degli enti locali sono riscosse:
 - su base volontaria e cioè con versamento spontaneo del contribuente;
 - su base coattiva che può essere attuata sia mediante strumenti pubblici sia mediante strumenti di natura «privatistica»;



COMUNE di CONCOREZZO

- i Comuni hanno le seguenti modalità per procedere alla riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, nessuna delle quali esclude l'altra, potendo essere utilizzate alternativamente:

- riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al Dpr n. 602/1973;
- riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639 del 1910;
- riscossione coattiva tramite gli ordinari mezzi giudiziari (Cass. Sez. Un. n. 20137/2006);
- con la legge di bilancio 2020 è stata potenziata l'attività di riscossione dei Enti Locali prevedendo il ricorso all'istituto dell'accertamento esecutivo avente natura di titolo esecutivo;

Visto, inoltre, che:

- i commi 784-815 della legge n. 160/2019 hanno recato una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali;

- una prima importante riforma del sistema della riscossione dei tributi locali si era avuta con l'art. 1 del decreto legge n. 193/2016, che aveva previsto, dal 1° luglio 2017, la cancellazione per legge delle società del Gruppo Equitalia, e il passaggio dell'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "*Agenzia delle entrate-Riscossione*";

- con l'art 1 del decreto legge n. 193/2016 è stato disposto lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia e dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D. Lgs. n. 300/1999 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, attraverso la denominata Agenzia delle Entrate - Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze: il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602;

- l'art. 2 del decreto legge n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del decreto legge n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che "*A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate*";

- in base alle disposizioni normative sopra richiamate a decorrere 2017 il Comune che intende affidare la riscossione coattiva ex DPR n.602/1973 delle proprie entrate tributarie e patrimoniali all'Agenzia delle entrate deve adottare una specifica deliberazione, di competenza consiliare ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997, non occorrendo ulteriori convenzioni specifiche, poiché le condizioni di svolgimento del servizio di riscossione rimangono regolate, in termini di costo e di rendicontazione, dalle disposizioni normative già applicabili ad Equitalia;

- gli artt. 52 e seguenti del D. Lgs. n. 446/1997, dispongono un'esplicita riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e



COMUNE di CONCOREZZO

patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;

- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi non-ché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;

Considerato che:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639 del 1910, l'accertamento esecutivo previsto dall'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997;

- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il per-sonale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

Visto che il vigente regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali prevede – all'art. 5, commi 4 e 5 – che:

- i soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

a) il Comune di Concorezzo;

b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

c) i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

- il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 21 dicembre 2021, recante l'affidamento, in via non esclusiva, delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a partire dal 1° gennaio 2022, con la quale si stabiliva, tra l'altro:

- di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

- di stabilire che l'affidamento in questione resta valido fino ad espressa delibera-zione del Consiglio comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;

- di stabilire che il Comune non si impegna ad affidare in via esclusiva all'Agenzia delle entrate-Riscossione tutte le proprie entrate, di natura tributaria o patrimoniale, dovendosi ritenere, che il Comune possa legittimamente utilizzare alternativamente il ruolo, l'ingiunzione di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 1910 e l'accertamento esecutivo, in coerenza con le necessità che via via si determineranno e con la pro-pria struttura organizzativa;

Ritenuto di affiancare al canale della riscossione coattiva garantito dall'Agenzia delle



COMUNE di CONCOREZZO

Entrate – Riscossione quello della concessione a soggetti terzi iscritti in apposito albo, in quanto tale forma di gestione risulta essere conveniente sotto i profili di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità;

Tenuto conto che, nella veste di concessionario, il soggetto gestore disporrà di poteri propri dell'Ente comunale dovendo provvedere, tra l'altro, ad assumere anche il ruolo di funzionario responsabile della riscossione laddove necessario, e comunque nel rispetto degli stessi principi a tutela dei contribuenti posti in capo all'ente locale;

Dato atto che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;

Dato atto, altresì, che l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire e l'oggetto dello stesso è quello di affidare la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali, delle sanzioni al codice della strada e delle altre entrate derivanti da leggi e regolamenti, fino al 31 dicembre 2026;
- c) il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato speciale della concessione (allegato n. 2) e nella lettera d'invito (allegato n. 1);
- e) il sistema e il criterio di gara sono quelli dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Atteso che nel rispetto delle vigenti norme di legge, è stata predisposta la lettera di invito alla gara e formato l'elenco delle imprese da invitare (in atti d'ufficio);

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non sono offerti dalle convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.), oppure che è presente una convenzione Consip riguardante i servizi da acquisire, ma si intende attivare una autonoma procedura con il proposito di poter conseguire una maggiore economia di spesa;

Ritenuto, pertanto, di affidare la concessione in discorso con procedura negoziata sotto soglia, dell'art. 1 c. 2 lett b) del decreto legge n. 76/2020, convertito con legge n.120/2020, e dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso alla piattaforma Sintel della Regione Lombardia;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG n. 97417190D6;

Dato atto che:

- l'appalto non è diviso in lotti in quanto trattasi di un servizio unico e, per la corretta esecuzione dell'appalto, è necessario che le prestazioni vengano erogate dal medesimo operatore economico anche per ragioni di convenienza economica;
- - il finanziamento consiste unicamente nel corrispettivo della gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali, delle sanzioni al codice della strada e delle altre entrate derivanti da leggi e regolamenti, fino al 31 dicembre 2026, calcolato sulla base delle disposizioni del capitolato d'oneri e del presente avviso: non è prevista nessuna ulteriore contribuzione da parte del Comune;



COMUNE di CONCOREZZO

Visti l'art. 147-bis, comma 1, e l'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- il Documento Unico di Programmazione degli anni 2023-2025 e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2023-2025 approvati con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 16 e n. 17 del 9 marzo 2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione degli anni 2023-2025 approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 9 marzo 2023;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) Di avviare una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett b) del decreto legge n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, e dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali, delle sanzioni al codice della strada e delle altre entrate derivanti da leggi e regolamenti, fino al 31 dicembre 2026, da svolgersi mediante la piattaforma Sintel della Regione Lombardia;
- 3) Di approvare l'allegato schema di lettera di invito (allegato n. 1) per l'esecuzione della suddetta procedura negoziata;
- 4) Di dare atto che l'allegato capitolato speciale (allegato n. 2) che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione dei servizi in concessione è stato approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 14 del 9 marzo 2023;
- 5) Di stabilire che la procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- 6) Di stabilire che per la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali, delle sanzioni al codice della strada e delle altre entrate derivanti da leggi e regolamenti, fino al 31 dicembre 2026, al Concessionario sarà corrisposto un aggio a percentuale, oltre agli eventuali oneri di legge (IVA), definito in sede di gara e comunque non superiore al 3% (tre per cento), da applicarsi sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive), a qualsiasi titolo conseguite;
- 7) Di stabilire che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Finanze e Contabilità;
- 8) Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 9) Di stabilire che, con la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

Es.	FPV	Capitolo	C.P.F.	Soggetto	(€)

Concorezzo, 29/03/2023

Il Responsabile
LOCATELLI SERGIO / InfoCamere S.C.p.A.



COMUNE di CONCOREZZO